Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Martedì, 24 maggio 1932 - Anno X** **Numero 119**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 24 MAGGIO 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli sorteggiati per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 31: **Istituto per il credito navale, in Roma:** Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 6,50 per cento della 1ª emissione sorteggiati il 16 maggio 1932-X.

(3240)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2153.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1848.

Variazioni alla ripartizione dei posti di professore di ruolo a carico dello Stato nelle Regie università e nei Regi istituti superiori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *D* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successivamente modificata, sono apportate le seguenti variazioni:

Bologna - Regia università - Facoltà di lettere e filosofia — Posti di ruolo dei professori 16
Bologna - Regia università - Facoltà di medicina e chirurgia — Posti di ruolo dei professori 17
Bologna - Regia scuola d'ingegneria — Posti di ruolo dei professori 11
Cagliari - Regia università - Facoltà di giurisprudenza — Posti di ruolo dei professori 10
Pisa - Regia università - Facoltà di lettere e filosofia — Posti di ruolo dei professori 15
Pisa - Regia università - Facoltà di medicina e chirurgia — Posti di ruolo dei professori 17
Pisa - Regia università - Facoltà di scienze — Posti di ruolo dei professori 15
Pisa - Regia scuola d'ingegneria — Posti di ruolo dei professori 9
Roma - Regia università - Facoltà di lettere e filosofia — Posti di ruolo dei professori 34
Torino - Regia università - Facoltà di lettere e filosofia — Posti di ruolo dei professori 18

Conseguentemente il numero complessivo dei posti di ruolo dei professori, di cui alla tabella anzidetta, rimane invariato.

Art. 2.

Ai contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori di cui all'articolo precedente, sono apportate le seguenti variazioni:

Bologna - Regia scuola d'ingegneria, L. 6000 in diminuzione;
Cagliari - Regia università, L. 6000 in aumento;
Pisa - Regia università, L. 6000 in diminuzione;
Pisa - Regia scuola d'ingegneria, L. 6000 in aumento;
Roma - Regia università, L. 6000 in diminuzione;
Torino - Regia università, L. 6000 in aumento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, *foglio* 81. — MANCINI.

LEGGE 31 marzo 1932, n. 509.

Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 16 maggio 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione italo-britannica per l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 16 maggio 1931.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni stabilite dall'art. 22 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione italo-britannica relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dei Domini Britannici di là dai Mari, Imperatore delle Indie*, animati entrambi dal desiderio di facilitare la istituzione di linee commerciali di navigazione aerea, hanno stabilito di concludere a tal fine una Convenzione ed hanno designato quali loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il Generale di Squadra Aerea ITALO BALBO, Ministro dell'Aeronautica;

Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dei Domini Britannici di là dai Mari, Imperatore delle Indie:

Per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord:

Sua Eccellenza il Molto Onorevole Sir RONALD GRAHAM, G. C. V. O., G. C. M. G., C. B., Ambasciatore Straordinario e plenipotenziario di Gran Bretagna presso S. M. il Re d'Italia;

Per l'India:

Sua Eccellenza il Molto Onorevole Sir RONALD GRAHAM, G. C. V. O., G. C. M. G., C. B., Ambasciatore Straordinario e plenipotenziario di Gran Bretagna presso S. M. il Re d'Italia;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Ai fini della presente Convenzione, le seguenti espressioni avranno i significati qui appresso indicati:

L'espressione: « Servizi aerei britannici » denoterà i servizi aerei britannici esplicanti la loro attività lungo le rotte specificate negli articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione, e l'espressione: « Compagnia britannica di trasporto aereo » (o « Compagnie ») denoterà la Compagnia (o le Compagnie) esercenti *pro tempore* i servizi aerei britannici.

L'espressione: « Servizi aerei italiani » denoterà i servizi aerei italiani esplicanti la loro attività lungo le rotte specificate nell'articolo 6 della presente Convenzione, e l'espressione: « Compagnia di trasporto aereo italiano » (o « Compagnie ») denoterà la Compagnia (o le Compagnie) esercenti i servizi aerei italiani.

« I servizi aerei » denoterà i servizi aerei italiani e britannici e l'espressione: « la Compagnia di trasporto aereo » (o « le Compagnie ») denoterà la Compagnia (o le Compagnie) esercenti i servizi aerei.

Le espressioni « Aeromobili italiani » ed « Aeromobili britannici » denoteranno gli aeromobili impiegati rispettivamente nell'esercizio dei servizi aerei italiani e britannici.

L'espressione: « posto di atterraggio » oppure « posti » denoterà alcuni o tutti i posti specificati negli articoli 3 a 5, e tutti o alcuni dei posti di atterraggio che saranno stabiliti in seguito ad accordo fra le Compagnie di trasporto aereo italiano ed il Governo del territorio interessato nei territori specificati nell'articolo 6 di questa Convenzione, nonchè qualunque posto nel quale gli aeromobili possano atterrare secondo quanto è stabilito all'articolo 7 (2) della presente Convenzione.

Art. 2.

Le clausole della presente Convenzione saranno ritenute applicabili unicamente ai servizi aerei italiani e britannici, alle compagnie di trasporto aereo ed agli aeromobili siccome definiti nell'articolo 1 di questa Convenzione e saranno applicabili a tali servizi, compagnie ed aeromobili solo per quanto concerne la gestione dei servizi sulle rotte lungo le quali essi sono autorizzati, o potranno esserlo, ad esplicare la propria attività in virtù delle clausole contenute nella presente Convenzione, e per i periodi di tempo durante i quali tali servizi potranno essere gestiti.

Art. 3.

(1) La Compagnia britannica di trasporto aereo che gestisce i servizi aerei fra Londra e l'Oriente avrà il diritto di sorvolare il territorio italiano alle condizioni previste nella presente Convenzione.

(2) I servizi aerei britannici, nell'attraversare il territorio italiano, seguiranno la rotta: Sempione (o Chiasso) - Milano - Rimini - Brindisi, e saranno effettuati con aeromobili terrestri, e, oltre Brindisi, con idrovolanti.

(3) Per l'attuazione dei servizi aerei britannici, la Compagnia britannica di trasporto aereo avrà il diritto di usufruire degli scali di Milano, Rimini, Brindisi aeroporto terrestre e Brindisi idroscalo.

Art. 4.

(1) La Compagnia britannica di trasporto aereo sarà temporaneamente autorizzata a riaprire il suo precedente servizio lungo la rotta Genova-Napoli-Calabria-Corfù, adoperando gli idrovolanti in atto appartenenti alla Compagnia stessa.

(2) Ai fini del presente articolo, i servizi aerei britannici, traversando il territorio italiano, seguiranno la rotta Genova-Ostia-Napoli-litorale del Tirreno, volando normalmente al di fuori delle acque territoriali, fino a Punta di Cirella; sorvoleranno la penisola Calabra fra la detta località e Sibari e proseguiranno verso Capo Santa Maria di Leuca o Brindisi. I servizi stessi dovranno utilizzare gli scali di Genova e di Napoli, nonchè quelli di Ostia e di Brindisi se la Compagnia britannica di trasporto aereo desidera fare di queste località scali regolari. In tale ultimo caso, la Compagnia ne farà apposita notifica al Governo italiano.

(3) Nel caso in cui le segnalazioni fatte dalle stazioni meteorologiche situate sulla rotta indicata nel precedente paragrafo comunicheranno « proibitivo » il sorvolo della penisola Calabra tra Punta di Cirella e Sibari, gli aeromobili britannici potranno seguire la rotta Golfo di Santa Eufemia-Golfo di Squillace-Capo Rizzuto-Capo Santa Maria di Leuca.

(4) Le concessioni previste dal presente articolo avranno la durata di un anno a decorrere dalla data del primo volo effettuato dagli aeromobili britannici sul territorio italiano, secondo le clausole della presente Convenzione, e potranno essere prorogate per un periodo di dodici mesi.

Art. 5.

La Compagnia britannica di trasporto aereo avrà inoltre il diritto di fare uso degli idroscali di Bengasi e di Rodi (o

Castelrosso) se l'uso degli scali stessi sarà necessario, in futuro, per l'esercizio dei servizi aerei britannici.

Art. 6.

(1) Le Compagnie italiane di trasporto aereo designate dal Governo italiano avranno il diritto di effettuare collegamenti aerei regolari col Regno Unito, con Gibilterra, con Malta, con Cipro, con Haifa, con Aden, e con la Somalia britannica, potendo utilizzare dette località sia come testa di linea, sia come punti di passaggio per più lunghe linee aeree. Le Compagnie italiane di trasporto aereo avranno il diritto di fare uso dei posti di atterraggio nei punti e nei territori specificati nel presente paragrafo.
(2) Il Governo del Regno Unito raccomanderà al Governo del Sudan che le clausole del paragrafo precedente siano anche applicabili al Sudan; e, accettata che sia la detta raccomandazione, le clausole di questa Convenzione saranno applicate come se il Sudan fosse enumerato tra i territori menzionati nel precedente paragrafo di questo articolo.

Art. 7.

(1) Le clausole degli articoli precedenti non conferiranno alcun diritto all'uso di aeroporti o di idroscali militari non aperti normalmente al traffico aereo civile.
(2) Gli aeromobili italiani e britannici, in caso di forza maggiore, potranno in qualunque tempo usare gli aeroporti e gli idroscali dislocati lungo le loro rotte.

Art. 8.

(1) Subordinatamente alle condizioni specificate nell'articolo 7 (1) della presente Convenzione, gli aeromobili italiani e britannici avranno il diritto d'imbarcare o sbarcare posta, passeggeri e merci in qualunque posto di atterraggio.
(2) Nessuna clausola della presente Convenzione sarà applicata in modo da ledere i diritti di una delle due Alte Parti Contraenti per quanto è specificato negli articoli 16 e 17 della Convenzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919.
(3) Subordinatamente a qualunque condizione richiesta dalle leggi in vigore nel territorio nel quale avverrà l'atterraggio, l'equipaggio ed i passeggeri trasportati negli aeromobili italiani e britannici avranno diritto di sostare, e le merci e la posta che si troveranno a bordo di tali aeromobili potranno essere immagazzinati in qualunque posto di atterraggio.
(4) Quando un volo si interromperà in seguito ad incidente, a forzato atterraggio od altro, saranno accordate tutte le necessarie facilitazioni per far sì che la Compagnia di trasporto aereo interessata possa far proseguire per le loro destinazioni, al più presto possibile, i passeggeri, le merci e la posta.

Art. 9.

Le Compagnie di trasporto aereo italiane e britanniche saranno costituite in maniera da potere essere registrate quali proprietarie di aeromobili, a norma dell'articolo 7 della Convenzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919. Inoltre, almeno i due terzi del capitale azionario di ciascuna di tali Compagnie dovranno essere posseduti da cittadini dell'una o dell'altra Alta Parte Contraente.

Art. 10.

(1) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di designare la propria Compagnia o le Compagnie di trasporto aereo, purchè ciascuna Alta Parte Contraente notifichi all'altra la nomina fatta, entro un mese dall'entrata in vigore della presente Convenzione, od un mese prima dell'inizio del servizio che dovrà essere istituito dalla Compagnia designata.
(2) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto, in ogni tempo, di sostituire od aggiungere una nuova Compagnia, o nuove Compagnie, alla Compagnia, o Compagnie, in origine designate, purchè l'altra Alta Parte Contraente riceva notifica di tale sostituzione od aggiunta un mese prima che si inizi l'esercizio da parte della nuova Compagnia, o Compagnie.
(3) Una Compagnia alla quale l'Alta Parte Contraente, che la designò, abbia ritirato il permesso di esercizio, non avrà facoltà, per questo solo fatto, di reclamare contro l'altra Alta Parte Contraente.

Art. 11.

Le Compagnie di trasporto aereo avranno piena libertà di fissare la frequenza dei loro servizi, gli orari, le tariffe e i collegamenti con altre linee aeree nei vari posti di atterraggio, nonchè il tipo di aeromobili da impiegare, alla condizione che i particolari relativi siano comunicati ai competenti dipartimenti governativi delle Alte Parti Contraenti un mese prima della istituzione di un nuovo servizio, orario, o tariffa, o dell'impiego di un nuovo tipo di aeromobile.

Art. 12.

(1) Le Compagnie di trasporto aereo osserveranno e faranno osservare dai propri impiegati e dagli equipaggi e passeggeri degli aeromobili adibiti al servizio aereo le leggi ed i regolamenti in vigore nei territori sopra i quali tali aeromobili voleranno o nei posti di atterraggio.
(2) Nella eventualità di ripetute infrazioni a tali leggi e regolamenti, l'Alta Parte Contraente interessata avrà il diritto di richiedere il licenziamento di qualunque impiegato di una Compagnia di trasporto aereo resosi colpevole.
(3) In caso di necessità, l'Alta Parte Contraente interessata avrà il diritto di richiedere all'altra Alta Parte Contraente di revocare la nomina della Compagnia di trasporto aereo responsabile delle infrazioni.

Art. 13.

(1) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti porrà a disposizione della Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto sarà possibile, alle stesse condizioni in vigore per la propria aviazione civile, gli *hangars* per ricoverare gli aeromobili, le istallazioni di sollevamento (grue o scivoli), i terreni o i locali da usarsi per officine di riparazioni, i depositi, gli uffici e faciliterà quanto possibile il rifornimento di carburanti e lubrificanti.
(2) Nel caso in cui le istallazioni aeronautiche presso un determinato aeroporto siano insufficienti, l'Alta Parte Contraente interessata concederà alla Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, alle stesse condizioni praticate per gli aeromobili aventi la sua propria nazionalità, tutte le facilitazioni per la costruzione o l'ampliamento delle necessarie installazioni, senza imporre alcuna condizione circa lo sviluppo minimo che debba esser dato a tali installazioni.

Art. 14.

(1) Le Alte Parti Contraenti coopereranno alla protezione e alla sicurezza dei servizi aerei, e a tal fine daranno, nei limiti delle proprie possibilità, il maggiore sviluppo ai pro-

pri servizi di informazioni meteorologiche, alle comunicazioni radiotelegrafiche e ai segnali e segnalazioni diurne e notturne. I competenti Dipartimenti governativi delle Alte Parti Contraenti prenderanno accordi per quanto riguarda le necessarie misure di coordinamento.

(2) Le Alte Parti Contraenti faciliteranno ed incoraggeranno anche il coordinamento delle attività da parte delle Compagnie di trasporto aereo italiane o britanniche, ed in particolare la conclusione di accordi tecnici e commerciali concernenti la mutua assistenza nei posti di atterraggio comuni, nonchè il coordinamento degli orari. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di chiedere alle sue Compagnie di sottoporre all'approvazione dei propri competenti Dipartimenti governativi il testo di qualsiasi convenzione od accordo del genere prima della conclusione di essi.

Art. 15.

Nel caso in cui la Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata da una qualunque delle Alte Parti Contraenti non sia in grado di far fronte all'intero traffico su qualunque percorso svolgentesi su territorio dell'altra Alta Parte Contraente ed esercìto da tale Compagnia (o Compagnie) in virtù della presente Convenzione, l'Alta Parte Contraente che procedette alla nomina inviterà la sua Compagnia a trasferire il traffico esuberante alla Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata dall'altra Alta Parte Contraente.

Art. 16.

(1) In ogni posto di atterraggio specificato negli articoli 3 a 5 della presente Convenzione, nonchè in ogni posto sul quale aeromobili potranno atterrare secondo quanto è previsto dall'art. 7 (2), gli aeromobili britannici, i motori, nonchè le parti di ricambio e di equipaggiamento trasportate ed esclusivamente usate su tali aeromobili, le essenze ed i lubrificanti così trasportati ed usati, le essenze ed i lubrificanti imbarcati sugli aeromobili stessi allo scopo di raggiungere in volo destinazioni estere, saranno esenti da diritti doganali e da altre tasse.

(2) Ugualmente, nei posti di atterraggio, nei territori specificati nell'articolo 6 della presente Convenzione, nonchè nei posti ove aeromobili potranno atterrare secondo quanto è previsto dall'articolo 7 (2), gli aeromobili italiani, i motori, nonchè le parti di ricambio e di equipaggiamento trasportate ed esclusivamente usate su tali aeromobili, le essenze ed i lubrificanti così trasportati ed usati, le essenze ed i lubrificanti imbarcati sugli aeromobili stessi allo scopo di raggiungere in volo destinazioni estere, saranno esenti da diritti doganali e da altre tasse

(3) Tuttavia, sino a che una Compagnia di trasporto aereo italiana non svolgerà, secondo quanto è detto nell'articolo 6 della presente Convenzione, servizi che corrispondano in importanza a quelli esercìti dalle Compagnie britanniche di trasporto aereo, queste ultime saranno tenute a pagare ogni diritto riscuotibile nei territori italiani sulle essenze e sui lubrificanti imbarcati sugli aeromobili britannici per i voli da qualunque aeroporto italiano.

Art. 17.

Il trasporto della posta aerea sarà regolato con accordi diretti fra i Dipartimenti postali competenti delle Alte Parti Contraenti.

Art. 18.

Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei godranno dello stesso trattamento usato per gli aeromobili nazionali per quanto concerne i diritti di atterraggio e di ricovero in qualunque posto di atterraggio.

Art. 19.

I particolari per l'applicazione della presente Convenzione saranno regolati, per quanto possibile, per mezzo di accordi diretti fra i competenti Dipartimenti aeronautici delle Alte Parti Contraenti.

Art. 20.

(1) La presente Convenzione avrà la durata di anni dieci dal primo volo che dopo la firma di questo atto verrà effettuato da aeromobili britannici sopra il territorio italiano, in base a quanto è detto negli articoli 3 a 5. Salvo preavviso, dato in ogni caso con un anno di anticipo, essa sarà tacitamente rinnovata per successivi periodi di cinque anni.

(2) È inteso che il Governo del Sudan potrà, se è stata accettata la raccomandazione di cui al secondo comma dell'articolo 6, sciogliersi dall'impegno assunto alle stesse condizioni e negli stessi periodi di tempo specificati nel paragrafo precedente.

(3) Nonostante quanto è detto nei precedenti paragrafi, nel caso in cui la Convenzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919 venisse denunziata dal Regno Unito o dall'Italia, secondo quanto è stabilito nell'articolo 43 di quella Convenzione, la presente Convenzione cesserà di avere effetto dalla data in cui avrà vigore la denunzia della prima Convenzione.

Art. 21.

Nonostante quanto è detto nell'articolo precedente, Sua Maestà il Re d'Italia si riserva il diritto di denunziare, in qualsiasi momento, la presente Convenzione se l'esistenza dei servizi aerei britannici avrà per conseguenza la denuncia o la mancata rinnovazione di una qualsiasi Convenzione aeronautica esistente fra l'Italia e qualsiasi altro Paese europeo, sia da parte dell'Italia, sia parte di quel Paese.

Art. 22.

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Londra al più presto possibile. Tuttavia, la ratifica non potrà essere fatta dopo il 31 dicembre 1932.

In fede di che, i soprannominati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, i cui testi faranno egualmente fede, il 16 maggio 1931.

(*L. S.*) RONALD GRAHAM (*L. S.*) ITALO BALBO

(*Si omette il testo inglese*).

PROTOCOLLO DI FIRMA

All'atto di apporre le loro firme alla Convenzione oggi firmata, relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo, i sottoscritti Plenipotenziari dichiarano, in nome dei loro rispettivi Governi, che essi hanno convenuto quanto segue:

1. La Convenzione sarà ratificata nel più breve tempo possibile. Tale ratifica non potrà in ogni caso essere fatta dopo il 31 dicembre 1932.

2. - Anche prima della ratifica i servizi aerei previsti nella Convenzione potranno essere effettuati mediante accordi fra i due Governi interessati.

3. - La raccomandazione al Governo del Sudan specificata nell'articolo 6 della Convenzione sarà fatta immediatamente, e la risposta del Governo del Sudan sarà comunicata dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord al Regio Governo Italiano prima del deposito delle ratifiche.

ITALO BALBO
RONALD GRAHAM

(Si omette il testo inglese).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

LEGGE 19 maggio 1932, n. 510.
Modificazioni alle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, è sostituito il seguente:

« Il Ministro per la guerra ha facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.

« Il Ministro per la guerra ha altresì la facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pure essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'art. 72, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalità da fissarsi classe per classe con decreto Ministeriale ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, è sostituito il seguente:

« Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

« 1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

« 2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

« 3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

« 4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva ».

Il n. 15° dell'art. 5 della citata legge è abrogato.

Art. 3.

La presente legge è applicabile ai militari arruolati con le classi 1912 e successive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 10 marzo 1932, n. 511.
Aumento del capitale statale della Società Aerea Mediterranea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1319, col quale si autorizza il Ministero dell'aeronautica a partecipare con un capitale di L. 7.200.000 alla costituzione della Società Aerea Mediterranea (S.A.M.);

Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1249, riguardante l'autorizzazione concessa al Ministero dell'aeronautica di sottoscrivere e versare in favore della Società Aerea Mediterranea (S.A.M.) la somma di altre L. 800.000;

Vista la convenzione in data 22 dicembre 1931 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima italiana di navigazione aerea « Transadriatica », per la cessione allo Stato di attività sociali, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre successivo;

Ritenuta l'opportunità che il capitale della predetta Società venga aumentato del valore corrispondente ai beni mobili ed immobili già di pertinenza della Società « Transadriatica », acquistati con la convenzione predetta, e che venga apportato un ulteriore aumento di L. 664.115 lasciando altresì la facoltà al Ministero dell'aeronautica di acquistare eventualmente le azioni della Società Aerea Mediterranea (S.A.M.) in possesso di altri azionisti, per l'ammontare di L. 1.500.000;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad aumentare il capitale statale della Società Aerea Mediterranea (S.A.M.) della somma di L. 7.835.885 importo dei beni mobili ed im-

mobili già della Società anonima italiana di navigazione aerea « Transadriatica », acquistati dal Ministero dell'aeronautica per conto dello Stato, con la convenzione stipulata addì 22 dicembre 1931, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre successivo.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo rappresenta il valore indicato nell'art. 1 della menzionata convenzione depurata dell'importo di L. 3500 valore corrispondente al deprezzamento della flotta indicato nella relazione di aggiornamento in data 22 dicembre 1931-X.

Art. 3.

I beni di cui all'art. 1 del presente decreto, passati in consegna dalla suddetta Società « Transadriatica » al Ministero dell'aeronautica e dal medesimo passati in consegna alla Società Aerea Mediterranea come da verbali in data 22 dicembre 1931, si intendono a quest'ultima Società trasferiti quale ulteriore apporto di capitale statale.

Art. 4.

Il Ministero dell'aeronautica è altresì autorizzato ad apportare in aumento del capitale statale della Società Aerea Mediterranea la somma di L. 664.115 nonchè ad acquistare, se e quando lo riterrà opportuno, le azioni della Società Aerea Mediterranea in possesso di altri azionisti per l'ammontare di lire 1.500.000.

Art. 5.

La somma complessiva di L. 2.164.115, di cui al precedente articolo, graverà sul cap. 53 aggiunto del bilancio passivo del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 320, *foglio* 84. — FERZI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 512.
Fusione del Monte di pietà di Cagliari con la Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli in data 2 settembre 1931, relativa alla fusione del Monte di pietà di Cagliari con la Cassa di risparmio del Banco di Napoli;

Veduto il verbale di accertamento delle attività e delle passività del Monte di pietà di Cagliari, in data 27 agosto-22 settembre 1931, redatto dai rappresentanti del Monte medesimo e da quelli del Banco di Napoli;

Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli assorbe il Monte di pietà di Cagliari e diviene cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, e di tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari, titoli e crediti e di quanto altro di spettanza del Monte di pietà di Cagliari, assumendone tutte le obbligazioni passive, con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Art. 2.

Il personale attualmente in servizio presso il Monte di pietà di Cagliari sarà licenziato alla data della fusione. Al personale stesso sarà corrisposto, a carico del bilancio del Monte medesimo, l'indennità di cessazione di servizio o di quiescenza prevista dalle disposizioni in vigore per il personale dell'Istituto.

Art. 3.

È data facoltà al direttore generale del Banco di Napoli di assumere, in tutto o in parte, in servizio, il personale del Monte di pietà assorbito, alle condizioni di carriera, di trattamento economico e di quiescenza in vigore per il personale del Banco o che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione del Banco stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 320, *foglio* 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 513.
Approvazione del consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Busto Arsizio, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Borsano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 aprile 1928, n. 891, col quale il comune di Borsano è stato aggregato al comune di Busto Arsizio;

Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'am-

ministrazione del Regio provveditorato agli studi di Milano alla diretta amministrazione del comune autonomo di Busto Arsizio, a decorrere dal 1° settembre 1928;

Visto l'art. 2 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Milano dai quali risulta che nell'esercizio 1927-928 quel l'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Borsano sostenne l'effettiva spesa di L. 40.658,54;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 1° luglio 1921, n. 2138, 1° luglio 1926, n. 1392, e 17 novembre 1927, n. 2605, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto- legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Borsano, ora aggregato al comune di Busto Arsizio, i corrispondenti contributi di L. 2643.32, L. 3200 e L. 1600;

Veduti i Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Busto Arsizio, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Borsano, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, numero 1482, il cui ammontare rimane stabilito in L. 33.215,22 dal 1° settembre 1928 al 30 novembre 1930, ed in L. 28.627,09 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, come dagli elenchi annessi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 55. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Busto Arsizio in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Borsano.

POSTI DI RUOLO N. 5.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L. 38.223,90
2. Retribuzioni per supplenze		» 10,64
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio		»
5. Contributo 8 per cento al Monte pensioni		» 2.424 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate		»
Totale		L. 40.658,54
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:		
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 2.643,32	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 3.200 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 1.600 —	
		» 7.443,32
Contributo a carico dello Stato dal 1° settembre 1928		L. 33.215,22

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Busto Arsizio in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Borsano.

POSTI DI RUOLO N. 5.

Spesa sostenuta come sopra dall'Amministrazione scolastica regionale (con la riduzione del 12 %):

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L. 33.637,04
2. Retribuzioni per supplenze		» 9,37
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio		»
5. Contributo 8 per cento al Monte pensioni		» 2.424 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate		»
Totale		L. 36.070,41
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:		
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 2.643,32	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 3.200 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 1.600 —	
		» 7.443,32
Contributo a carico dello Stato dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931		L. 28.627,09

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

REGIO DECRETO 18 aprile 1932, n. 514.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Michele Arcangelo, in Calatafimi.

N. 514. R. decreto 18 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Michele Arcangelo, in Calatafimi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. 515.
Annullamento dei contributi scolastici di alcuni ex Comuni della provincia di Rovigo.

N. 515. R. decreto 14 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sono annullati, a decorrere dal 1° ottobre 1929, i contributi consolidati a carico degli ex comuni di Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Concadirame, Grignano Polesine e Sant'Apollinare con Selva, della provincia di Rovigo, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 516.
Contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Enna.

N. 516. R. decreto 18 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Enna, per la diretta amministrazione delle scuole elementari, già fissato in L. 348.977,49 in virtù dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, viene ridotto, per il periodo 1° dicembre 1930-31 dicembre 1931, a L. 298.818,44 annue.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. 517.
Annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Colognola del Piano, Grumello del Piano, Redona e Valtesse.

N. 517. R. decreto 14 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° gennaio 1929, i contributi di L. 2800, L. 800, L. 2800 e L. 2000 determinati a carico degli ex comuni di Colognola del Piano, Grumello del Piano, Redona e Valtesse, della provincia di Bergamo, a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1932 - Anno X

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-429 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mavric Maria di Maria, nata a Circhina il 29 gennaio 1899 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3010)

N. 50-430 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Andrea fu Michele e di Zelinscek Anna, nato a Salona d'Isonzo il 2 febbraio 1881 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Francesca fu Giovanni Veljscek, nata a Salona il 5 maggio 1892, moglie;
Mavric Santina, nata a Salona il 15 ottobre 1921, figlia;
Mavric Eugenio, nato a Gorizia il 2 agosto 1923, figlia;
Mavric Erminia, nata a Gorizia il 9 agosto 1926, figlia;
Mavric Anna, nata a Fianona il 23 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3011)

N. 50-434 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Miloch Luigi fu Rocco e di Zandomeni Amabile, nato a Campolongo al Torre il 4 febbraio 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milocco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Miloch Maria di Ettore Furlan, nata a Vilesse il 26 agosto 1906, moglie;

Miloch Laura, nata a Campolongo il 2 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3012)

N. 50-433 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Milloch ved. Giuseppina di Andrea Fait e di Maria Marc, nata a Gorizia il 4 luglio 1888 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milocco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Milloch Ermanno fu Carlo, nato a Gorizia il 7 aprile 1910, figlio;

Milloch Valeria fu Carlo, nata a Gorizia il 2 gennaio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3013)

N. 50-432 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Milloch Giulio di Valentino e di Giovanna Gaspardis, nato a Visco il 16 dicembre 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milocco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Milloch Anna di Antonio Ulian, nata ad Aiello il 29 dicembre 1893, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3014)

N. 50-431 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Milloch Erminia ved. De Valentino di Francesco e di Zottig Giuseppina, nata a Gorizia il 1° agosto 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milocco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3015)

N. 50-436 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Miserit Agnese ved. Medvescek di Michele e di Persoglia Cecilia, nata a San Martino di Quisca il 21 gennaio 1871 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miseri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3016)

N. 50-437 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Miserit Jolanda di Antonio e di Giuseppina Gulin, nata a Gorizia il 3 giugno 1920 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miseri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3017)

N. 50-438 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Miserit Francesco di Giuseppe e di Maraz Giuseppina, nato a S. Martino di Quisca il 1° giugno 1903 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miseri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Miserit Antonia fu Michele Torcar, nata a Gracova Serravalle il 1° aprile 1901, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3018)

N. 50-439 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Miserit Francesco fu Antonio e fu Antonia Korsic, nato a Gorizia il 18 gennaio 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miseri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Miserit Giuseppina fu Giovanni Bizaj, nata a Gorizia il 24 aprile 1887, moglie;
Miserit Maria, nata a Gorizia il 26 gennaio 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3019)

N. 50-440 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mizerit Floriana di Giovanni e di Benša Margherita, nata a Gorizia il 26 gennaio 1923 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miseri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mizerit Branca di Giovanni, nata a Gorizia il 23 marzo 1925, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3020)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di elettrotecnica ed esercitazioni, impianti elettrici, ecc., presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047; 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Reggio Calabria, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1925;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3451 del 18 dicembre 1931 che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di elettrotecnica ed esercitazioni, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologia relativa presso l'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di elettrotecnica ed esercitazioni, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologia relativa nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640 per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che la rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero del-

l'educazione nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(3233)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di fisica presso il Regio istituto industriale di Novara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti a favore del personale dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Novara approvata con decreto Ministeriale 23 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile stesso anno;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio n. 3838 in data 29 gennaio 1932-X che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di fisica ed esercitazioni relative nel Regio istituto industriale di Novara;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di fisica ed esercitazioni relative presso il Regio istituto industriale di Novara.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 9° con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640 per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 7°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio (in originale o copia autentica): laurea in fisica o in scienze fisiche e naturali o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che la rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data

non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 26 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(3234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla vendita delle acque minerali denominate « Laura », « Romana » e « Pozzo Inglese ».

Con decreto del Ministero dell'interno 25 aprile 1932-X la ditta Attilio De Giacomi è autorizzata a mettere in vendita le acque minerali denominate « Laura », « Romana » e « Pozzo Inglese », anche in bottiglie corrispondenti per forma, colore e capacità a quelle comunemente usate per le acque minerali, e conosciute in commercio col nome di tipo Vichy o S. Pellegrino.

(3231)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 4 maggio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Michele Costantino Orloff, console generale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Milano, con giurisdizione sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Trento, Bolzano, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

(3232)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 114.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 maggio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.40
Inghilterra (Sterlina)	71.50
Francia (Franco)	76.75
Svizzera (Franco)	380.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.70
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.20
Cecoslovacchia (Corona)	58.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	—
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.655
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.58
Olanda (Fiorino)	7.94
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	11.65
Spagna (Peseta)	161.50
Svezia (Corona)	3.665
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	374.32
Rendita 3,50 % (1906)	72.05
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.325
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.50
Id. id. Id. 1940	97.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.275

ERRATA-CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del 19 maggio 1932-X, n. 112, pubblicata a pag. 2424 della *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1932-X, la voce *Olanda (fiorino)* 4,945 deve leggersi « 7,945 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 44.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	295	Cap. 2.400 —	Soria *Agostino* fu *Costantino*, minore sotto la tutela di Gadi Agostino.	Soria *Giovanni-Agostino* fu Giovanni, minore ecc. come contro
Buono del Tesoro novennale 3ª serie	1670	» 5.000 —	Baracchini Francesco, Stefano ed *Argentina* fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Baracchini Maria fu Stefano, ved. Baracchini.	Baracchini Francesco, Stefano e *Maria-Francesca-Argentina-Ida* fu Giacomo, minori ecc. come contro.
3,50 %	646807	35 —	Ricci *Luigi* di Salvatore, dom. in Firenze.	Ricci *Fortunato-Luigi* di Salvatore, dom. in Firenze.
Cons 5%	502215	65 —	Grimaldi Andreina e Zaniboni *Xenia, Adele*, Guenda e Alighiero fu Andrea, dom. in Strigno (Trento) comproprietari indivisi.	Grimaldi Andreina e Zaniboni *Xenia-Adele*, Guenda e Alighiero fu Andrea, dom. in Strigno (Trento) comproprietari indivisi.
3,50 % »	481651 481652	70 — 70 —	*Roggero Annunziata* di *Ardissone*, moglie di Roggero Rocco, dom. in Diana Marina (Porto Maurizio).	*Ardissone Maria-Annunziata* di *Luigi*, moglie di Roggero Rocco, dom. come contro.
Cons. 5 %	320135	370 —	*Oictto* Lucia di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Villafranca Piemonte (Torino).	*Uctto* Lucia di Domenico, minore ecc. come contro.
»	56829	525 —	Zaffino *Vincenzina-Carmelina* di Salvatore Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).	Zaffino *Carmela-Olga* di *Giuseppe detto anche Salvatore Giuseppe*, minore ecc. come contro.
3,50 %	636793	52,50	Rossi *Angela* di Giuseppe minore sotto la p. p. del padre, dom. in Monesiglio (Cuneo) con usuf. vital. a Rossi Giuseppe fu Giuseppe.	Rossi *Madalena o Maddalena* di Giuseppe, minore ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	636794	52,50	Rossi *Domenico* di Giuseppe, minore ecc. come la precedente; con usuf. como la precedente.	Rossi *Vincenzo-Andrea-Domenico* di Giuseppe ecc. come contro; con usuf. come contro.
»	636796	52,50	Rossi *Laura* di Giuseppe, minore ecc. come la precedente; con usuf. come la precedente	Rossi *Maria-Laura-Luigia*, di Giuseppe, minore ecc. come contro; con usuf. come contro.
Cons. 5 %	224641	100 —	Rossi *Laurella* di Giuseppe, minore, ecc. come la precedente, con usuf. como la precedente.	Rossi *Maria-Laura-Luigia* di Giuseppe, minore ecc. come contro; con usuf. come contro.
»	355737	230 —	Mazzini *Teresa* fu Luigi, moglie di Gioncada Angelo, dom. in Genova, vincolata.	Mazzini *Eugenia-Maria-Teresa* fu Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	161956	50 —	*Calvaro* Paolino di Raffaele, dom. in Montesarchio (Benevento).	*Calvara* Paolino di Raffaele, dom. come contro.
3,50 %	92716	700 —	*Merlo Pich Clotilde* nata Novella fu Luigi, dom. in Verona.	*Novella Giovanna-Maria-Clotilde* fu Luigi, *moglie* di *Merlo Pich Martino-Domenico*, dom. in Verona.
»	102398	350 —	Novella *Clotilde* fu Luigi, moglie di Merlo Pich *Domenico*, dom. in Torino.	Novella *Giovanna-Maria-Clotilde* fu Luigi, moglie di Merlo Pich *Martino-Domenico*, dom. in Torino.
»	398827	525 —	Novella *Clotilde* fu Luigi, ved. di Merlo Pich Martino-Domenico, dom. in Torino.	Novella *Giovanna-Maria-Clotilde* fu Luigi, vedova ecc. come contro.
» » »	398828 410144 441714	87,50 616 — 147 —	Merlo Pich Luigi-Oreste fu Martino-Domenico, dom. in Torino; con usuf. vital. a Novella *Clotilde* fu Luigi, ved. di Merlo Pich Martino-Domenico.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Novella *Giovanna-Maria-Clotilde* fu Luigi ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	398829	87,50	Merlo Pich Dafue fu Martino-Domenico, moglie di Trebbi Dialma di Nicolò, dom. in Torino, con usuf. vital. a Novella *Clotilde* fu Luigi, ved. di Merlo Pich Martino-Domenico.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Novella *Giovanna-Maria-Clotilde* fu Luigi ecc. come contro.
»	434232	763 —	Merlo Pich Dafue fu Domenico, moglie di Trebbi Dialma, dom. in Torino; con usuf. vital. a Novella *Clotilde* fu Luigi, ved. di Merlo Pich *Domenico-Martino*.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Novella *Giovanna-Maria-Clotilde* fu Luigi, ved. di Merlo Pich *Martino-Domenico*.
»	367395	175 —	Ospedale Borsetti-Sella-Facenda in Mosso Santa Maria (Novara); con usuf. a Mino *Maddalena* fu Giuseppe, ved. di Maggia Eusebio, dom. in Pettinengo.	Intestata come contro; con usuf. a Mino *Maria-Caterina* fu Giuseppe ecc. come contro.
Cons. 5 %	31104	120 —	D'Orsi *Lourdy o Lourdes Maria* di Domenico, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli) minore sotto la p. p. del padre.	D'Orsi *Maria-Laurdes* di Domenico ecc. come contro.
»	132129	565 —	Migliavacca *Giovanna* fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Pedroletti Giuseppina ved. Migliavacca, dom. in Busto Arsizio (Milano).	Migliavacca *Giovanni Battista-Francesco* fu Pasquale, minore ecc. come contro.
»	70763	345 —	Rondolotto Giuseppe fu Agostino, dom. in Netro (Novara); con usuf. vital. a Bernabino *Pasquale* fu Ignazio, dom. in Netro (Novara).	Intestata come contro con usuf. vital. a Bernabino *Giovanni-Pasquale-Paulo* fu Ignazio, dom. come contro.
» 3,50 %	174969 787652	555 — 7 —	Oldani *Carla* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Milano.	Oldani *Carolina* di Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % 3,50 %	174972 787655	5 — 7 —	Oldani *Carla*, Gian-Alberto e Luigi di Francesco minori sotto la p. p. del padre, dom. in Milano	Oldani *Carolina*, Gian-Alberto e Luigi di Francesco, minori ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	9723	295 —	Petriello Gioconda di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torre le Nocelle (Avellino); con usuf. vital. a Magno *Caterina* fu Luigi, dom. in Torre le Nocelle (Avellino).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Magno *Emilia-Caterina*, ecc. come contro.
3,50 %	400637	129,50	Baratta *Giuseppina* di Primiano moglie di Petrillo Vincenzo di Luigi, dom. in Montemiletto (Avellino) vincolata.	Baratta *Maria-Giuseppa-Vincenza* di Primiano, moglie ecc. come contro.
» Mista	6132	35 —	*Ottoz Sidonia* di *Anselmo, nubile*, dom. in Courmayeur (Torino).	*Aventi diritto alla successione di Ottoz Sidonia di Anselmo*, dom. come contro.
3,50 %	204334	70 —	Orezzo Giovanna fu *Pietro*, moglie di Isnardi Pietro, dom. in Napoli.	Orezzo Giovanna fu *Filippo*, moglie ecc. come contro.
»	781813	14 —	Gilardi *Adelia* di Bernardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Campiglia Cervo (Novara).	Gilardi *Nadin-Enedina-Alba* di Bernardo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 maggio 1932 Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3204)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.